

DELIBERA N. 20 / 15

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA
XXXX XXXXX XXXXX XXXX / VODAFONE-OMNITEL B.V./ TISCALI
(RIF. PROC. GU14 N° 259/14)

IL CORECOM DELLA REGIONE ABRUZZO

NELLA riunione del 5 maggio 2015 si è riunito, così costituito:

		Pres.	Ass.
Presidente	Filippo Lucci	x	
Componenti	Alberto Capo	x	
	Nazario Cotturone		x
	Alfredo D'Alessandro	x	
	Chiara D'Onofrio		x

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

VISTA la convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni sottoscritto tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Presidente della Giunta regionale ed il Comitato regionale per le comunicazioni dell’Abruzzo in data 01 aprile 2011;

VISTA la delibera AGCOM n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante “*Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*”, di seguito “Regolamento”;

VISTA la delibera AGCOM n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”;

VISTA la deliberazione AGCOM n. 179/03/CSP “Direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni”;

VISTA la deliberazione AGCOM n. 664/06/CONS del 23 novembre 2006 “Adozione del regolamento recante disposizioni a tutela dell'utenza in materia di fornitura di servizi di comunicazione elettronica mediante contratti a distanza”;

VISTA l'istanza dell'utente xxxxx xxxxx xxxx xxxxx presentata in data 18/12/2014 ed acquisita in pari data al prot. 27078;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

L'istante lamenta la mancata migrazione da Vodafone a Tiscali e il verificarsi di disservizi vari seguiti alla propria richiesta di migrazione. Propone, pertanto, istanza di definizione nei confronti di entrambi i detti gestori e, in occasione dell'atto introduttivo al presente procedimento e dell'audizione svolta, l'istante dichiara, più in particolare, quanto segue:

- a. In data 31/1/2013 l'istante chiede al proprio gestore, Vodafone, la migrazione della linea del proprio xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) verso l'operatore Tiscali. Detta richiesta non viene, tuttavia, evasa a causa di non meglio precisati problemi sulla linea, mai risolti da Vodafone nonostante i ripetuti solleciti da parte dell'interessato.
- b. Per di più, a seguito della suddetta richiesta di migrazione, la linea diventa inutilizzabile, risultando sempre occupata a chi contatta l'istante.
- c. Inoltre, dal settembre 2013, la linea Internet, unica a funzionare ancora, inizia ad essere fatturata "a consumo" invece che secondo la modalità "Flat" contrattualmente prevista.

In base a tali premesse, l'utente chiede all'adito Corecom:

- i. l'accertamento e la dichiarazione di inadempimento di Vodafone relativamente al proprio obbligo di consentire il subentro di un nuovo operatore;
- ii. l'accertamento e la dichiarazione della responsabilità diretta di Vodafone rispetto al mancato ripristino della linea telefonica xxxxxxxxxxxx;
- iii. la condanna di Vodafone al riconoscimento di un indennizzo non inferiore a € 5.000,00 per i danni causati come sopra sintetizzati;
- iv. la condanna altresì di Vodafone al pagamento delle spese procedurali.

2. La posizione dell'operatore Vodafone Omnitel B.V.

Vodafone eccepisce in via preliminare l'inammissibilità della richiesta di indennizzo in quanto generica e non quantificata secondo le previsioni di cui alla Delibera 73/11/CONS. Si riporta al riguardo all'art. 19, c. 4, della Del. 173/07/CONS che prevede l'ipotetica condanna dell'operatore al rimborso di somme risultate non dovute o al pagamento di indennizzi in base alla regolamentazione di riferimento.

Eccepisce, inoltre, la mancata esibizione di prove atte a circostanziare:

- le date effettive di inizio e fine del disservizio lamentato;
- la richiesta di migrazione stessa;
- la responsabilità di Vodafone rispetto alla mancata esecuzione della portabilità domandata.

Di contro, l'operatore dichiara di aver tanto correttamente erogato i servizi quanto debitamente gestito le richieste di migrazione verso Tiscali giungendo, rispetto a tale ultima circostanza, sino alla fissazione della DAC e della data di scadenza della sessione entro la quale la portabilità andava assolutamente compiuta dal *recipient* e lo dimostra allegando le relative schermate alla propria memoria. Secondo le proprie evidenze, Vodafone asserisce che le migrazioni in parola sono giunte sino allo stato "accettato". Pertanto, in base alla normativa vigente, eventuali responsabilità in ordine al mancato espletamento della fase finale della portabilità (*fase 3*), sono da rintracciare nell'operato del *recipient* e del gestore di Rete Telecom Italia Wholesale.

Da ultimo, sottolinea a livello amministrativo-contabile, la posizione debitoria dell'istante per un totale di fatture insolute pari ad € 315,92 delle quali chiede il saldo, ancorché successivamente, in occasione dell'esperita udienza di discussione ex art. 16 Del. 173/07/CONS, proponga lo storno di detti importi e l'attribuzione in favore dell'utente di un indennizzo omnicomprensivo di € 800,00.

3. La posizione dell'operatore Tiscali Italia S.p.A.

Nella propria memoria difensiva, Tiscali rileva di non aver mai attivato alcun servizio sull'utenza oggetto di controversia, né di aver mai acquisito la relativa numerazione. Imputa la responsabilità di ogni disservizio a Vodafone (*donating*), ancora attuale gestore della linea xxxxxxxxxxxx, eccependo che mai Tiscali avrebbe potuto procurare l'interruzione di una linea non propria.

In relazione al processo di migrazione, Tiscali dichiara di aver ricevuto due Ko: uno da Telecom per "*impossibilità tecnica*" e uno da Vodafone per "*cliente in cessazione o già cessato*", e allega copia delle relative schermate.

Eccepisce altresì la mancata ricezione di reclami alcuni da parte dell'istante.

Come già dichiarato in occasione dell'esperito tentativo di conciliazione, ribadisce la propria totale estraneità ai fatti e, dunque, a forme di responsabilità alcune.

In esito all'udienza di discussione, offre comunque un indennizzo di € 400,00.

4. Motivazione della decisione

Dalla disamina di fatti e atti prodotti dalle parti, si ritiene che la richiesta di parte istante sia fondata, nei termini che si espliciteranno più avanti, limitatamente alle doglianze rappresentate in ordine alla mancata portabilità ed al malfunzionamento del servizio voce.

In particolare, rispetto alla richiesta di cui al punto *i*), si concorda nel ritenere illegittimo l'iter procedurale seguito rispetto alla richiesta di migrazione formulata dall'utente a Vodafone il 31/01/2013, in ordine al cui esito, tuttavia, anche Tiscali si ritiene corresponsabile.

Ai fini di una migliore comprensione di quanto appena dedotto, si ritiene utile ripercorrere il quadro normativo e regolamentare di riferimento in materia di migrazione della telefonia fissa elaborato dal legislatore nell'ottica della tutela del consumatore.

La legge 2 aprile 2007, n. 40, recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese”*, ha riconosciuto all'utente finale la facoltà di trasferire il contratto di fornitura del servizio in capo ad un altro operatore, vietando vincoli temporali o ritardi, e senza spese non giustificate da costi dell'operatore.

A seguito di tale normativa, si è sviluppata un'ampia attività regolamentare da parte dell'AGCOM, avviata con la delibera 274/07/CONS del 6 giugno 2007, recante *“Modifiche ed integrazioni alla delibera 4/06/CONS: modalità di attivazione, migrazione e cessazione nei servizi di accesso”*, che prevede misure *“a tutela dei consumatori, in quanto garantiscono la migrazione degli utenti con minimo disservizio e la libertà di scelta degli stessi nel cambiare fornitore di servizi di accesso, in coerenza con quanto previsto all'articolo 1, comma 3 della legge 2 aprile 2007 n. 40”*.

Specificamente, la delibera 274/07/CONS introduce una procedura bilaterale volta ad assicurare una concreta attuazione della facoltà riconosciuta all'utente di trasferire la propria utenza ad altro operatore, evitando incertezze sui tempi di attivazione del servizio e disservizi. In particolare, l'articolo 17 detta alcuni principi di carattere generale relativi alle procedure di migrazione/attivazione, stabilendo, al comma 2, che in caso di trasferimento delle risorse di rete di accesso tra due operatori, i tempi di interruzione del servizio all'utente finale sono ridotti al minimo (anche tramite apposite procedure di sincronizzazione), con l'obiettivo di non recare disservizi al cliente finale e, al comma 12, che le causali di rigetto e di rimodulazione della data di consegna sono limitate a quelle contenute nell'elenco esaustivo concordato con gli altri operatori e che non sono ammesse causali generiche che non individuino l'effettivo problema riscontrato.

Successivamente a tale delibera, sono stati adottati dall'AGCOM ulteriori provvedimenti, e precisamente:

1) la circolare DIR del 9 aprile 2008, con la quale sono state portate a conoscenza di tutti gli operatori le specifiche tecniche concordate e definite nel rispetto del dettato della delibera n. 274/07/CONS e sono stati ribaditi i tempi di implementazione ed alcuni principi generali ad essa relativi. La circolare ha inoltre invitato gli operatori a sottoscrivere un accordo quadro, volto a sostituire gli accordi bilaterali tra gli operatori per le migrazioni e a richiamare gli accordi tecnici e le modalità di perfezionamento

degli stessi. L'Accordo quadro è stato sottoscritto dagli operatori in data 14 giugno 2008;

2) la delibera n. 68/08/CIR (*Disposizioni in merito alla capacità giornaliera di evasione delle richieste di migrazione ai sensi della delibera n. 274/07/CONS*), con la quale è stato imposto a ciascun operatore, in qualità di operatore *donating*, di mettere a disposizione degli altri operatori una capacità giornaliera di evasione degli ordinativi da intendersi come potenzialità minima da assicurare nei confronti delle richieste di migrazione complessivamente provenienti dagli operatori *recipient* (articolo 1). Il successivo articolo 3, ha poi stabilito che al verificarsi di accumuli di arretrati di lavorazione di ordinativi di migrazione, gli operatori *donating* e *recipient* interessati sono tenuti a cooperare nell'adottare misure straordinarie per lo smaltimento di tali arretrati, individuando le modalità operative idonee a minimizzare gli impatti e i disservizi all'utenza;

3) la delibera n. 1/09/CIR, che ha diffidato gli operatori di rete fissa ad adempiere alle previste disposizioni normative in materia di migrazione;

4) la delibera n. 23/09/CIR (*Disposizioni attuative delle procedure di cui alla delibera 274/07/CONS in merito alla fornitura del codice di migrazione da parte degli operatori di rete fissa*), il cui articolo 1 ha imposto agli operatori di fornire il codice di migrazione nella fattura periodicamente inviata, in qualsiasi forma e modalità, al cliente (comma 1);

5) la delibera n. 41/09/CIR (*Integrazioni e modifiche relative alle procedure di cui alla delibera n. 274/07/CONS ed alla portabilità del numero su rete fissa*) che ha modificato l'art. 18 della delibera 274/07/CONS, riducendo, tra l'altro, a 10 giorni a far data dal 1 novembre 2009 e a 5 giorni a far data dal 1 marzo 2010 i termini per la trasmissione da parte del *recipient* alla divisione rete di TI della richiesta di migrazione;

6) la delibera n. 52/09/CIR (*Integrazioni e modifiche relative alle procedure di cui alla delibera n. 274/07/CONS ai fini della implementazione del codice segreto*) che ha definito le modalità di generazione del codice segreto e quelle di utilizzo nelle procedure di migrazione;

7) la circolare 26 febbraio 2010 (*Misure attuative relative alle procedure di cui alla delibera n. 52/09/CIR*), con cui sono state portate e conoscenza di tutti gli operatori le specifiche tecniche concordate e definite nel rispetto di quanto previsto dalla delibera n. 274/07/CONS e sono state fornite le linee guida da adottare nelle procedure di attivazione e migrazione per il "periodo transitorio" successivo al 1 marzo 2010.

Per quanto riguarda la c.d. procedura "OLO2OLO" (quelle in cui un consumatore intenda trasferire la propria utenza da un operatore *donating* "OLO" - vale a dire, diverso da Telecom - ad un altro "OLO"), l'AGCOM ha dunque previsto che la relativa attivazione sia effettuata a cura dell'utente, che, allo scopo, può contattare il suo nuovo operatore *recipient* oppure il proprio *donating*. Va tuttavia sottolineato che il ruolo assegnato all'utente all'interno di tale procedura si esaurisce nella fase di avvio della stessa, di talché il buon esito di quest'ultima dipende in misura pressoché esclusiva dai suddetti operatori *recipient* e *donating*, cui sono rimesse tutte le verifiche e gli adempimenti tecnici necessari. L'art. 18 della delibera conferisce infatti un ruolo fondamentale agli operatori *donating* e *recipient*, dal cui comportamento diligente dipende, in concreto, l'effetto utile del diritto previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 40/07.

Sinteticamente, la procedura di migrazione si articola in tre fasi: *Fase 1*- Richiesta del cliente; *Fase 2*- Comunicazione preventiva; *Fase 3*- Provisioning tecnico.

Nella *Fase 1* il cliente aderisce all'offerta commerciale del *recipient* e gli comunica il proprio codice di migrazione. Il *recipient* verifica che non ci siano errori di trascrizione e/o lettura del codice. Nella *Fase 2* il *recipient* trasmette la richiesta di passaggio al *donating* e quest'ultimo procede alle verifiche, fornendo l'esito delle stesse entro 5 giorni lavorativi, trascorsi i quali si applica il silenzio assenso. Il *donating* effettua verifiche formali e gestionali, tra cui la verifica del codice segreto del cliente trasmesso dal *recipient*. Nei casi specificati dalla normativa, può inviare, entro i 5 giorni, un KO. Tali Causali di scarto sono definite nell'allegato 5 all'Accordo Quadro. Nella *Fase 3* ricevuto un riscontro positivo o in applicazione del silenzio assenso del *donating*, il *recipient* trasmette la richiesta di migrazione alla divisione rete di Telecom Italia comunicando la DAC concordata con il cliente. Telecom Italia Wholesale effettua il provisioning del servizio intermedio alla DAC. Nei casi specificati dalla normativa, può inviare un KO.

Gli operatori *recipient* e *donating* possono interrompere la migrazione o richiedere la rimodulazione della data attesa di consegna solo in casi eccezionali e non dipendenti dalla propria volontà, secondo quanto previsto all'articolo 17, comma 12, della medesima delibera 274/07/CONS.

Da quanto precede è possibile ravvisare, dunque, l'esistenza di una speciale responsabilità degli operatori, funzionale al buon esito delle procedure di migrazione e posta a garanzia del diritto a migrare degli utenti. In concreto, tale responsabilità si traduce nell'adozione di uno *standard* di diligenza rafforzato, da cui discende la necessità di implementare misure e cautele idonee a garantire che il *favor* espresso dal legislatore nei confronti del diritto di migrazione non si traduca in una mera petizione di principio. Ne consegue che, in assenza di un comportamento pienamente diligente e collaborativo da parte di tali soggetti, il compimento della procedura di migrazione secondo la volontà dell'utente può risultare compromesso e il relativo diritto vanificato.

Nel caso di specie, l'utente asserisce di aver inoltrato richiesta di migrazione all'operatore *donating* (Vodafone) il 31/01/2013, ma non ne fornisce specifica prova. Cionondimeno, dalla documentazione allegata in atti si evince che la procedura di portabilità è stata certamente attivata, né nessuno dei due operatori dimostra che la data della richiesta sia ricaduta in un momento diverso. Parimenti evidente risulta la omessa portabilità, in quanto mai giunta a perfezionamento della prevista *Fase 3*.

Il quadro normativo di riferimento è tale per cui le conseguenze giuridiche dei suddetti dati fattuali non possono essere dedotte prescindendo dalla concomitante trattazione anche delle ragioni di parte istante sottostanti la richiesta di cui alla lettera sub *ii*) in ordine al mancato ripristino della linea telefonica.

Sul punto, l'utente ha lamentato il venir meno della utilizzabilità della linea voce sin dalla data della richiesta di migrazione "... *in quanto dava costantemente il segnale di occupato a chi tentava di chiamare il numero telefonico dell'xxxxxxxxxx*". In assenza di documentazioni in merito, non può che ritenersi che la linea in esame funzionasse, per converso, quanto alle chiamate in uscita e che, dunque, di irregolare erogazione del servizio si sia trattato.

Dall'esame della documentazione in atti si evince che gli operatori non hanno fornito alcuna prova in ordine al fatto che l'inadempimento rispetto alla migrazione richiesta sia avvenuto per cause a loro non imputabili. Le schermate da entrambi prodotte, infatti, dimostrano solo l'avvenuto avvio del procedimento di portabilità che però non si è mai perfezionato, tanto da riscontrarsi un KO per cessazione del servizio. Vodafone, tuttavia, avrebbe dovuto garantire il servizio attivo e funzionante fino al momento del passaggio della risorsa numerica al *recipient*. Pertanto, anche se la condotta tenuta da Vodafone può ritenersi corretta quanto all'avvenuto avvio della procedura di portabilità richiesta, attraverso la trasmissione della stessa a Tiscali, lo stesso non può dirsi rispetto al proprio dovere di mantenere la linea attiva e regolarmente funzionante fino al momento del perfezionamento del processo di migrazione così come stabilito dall'art. 3, comma 4, della Del. Agcom 179/03/CSP.

Pertanto, poiché il processo di migrazione non si è mai perfezionato, Vodafone non avrebbe dovuto in alcun modo cessare/sospendere il servizio.

Quanto all'operato di Tiscali, bisogna sottolineare come l'articolo 18, comma 2, della delibera Agcom n. 4/06/CONS, come novellata dalla delibera Agcom n. 274/07/CONS, obbliga l'operatore *recipient* a fornire all'utente una comunicazione che conferma la data prevista per la migrazione. Pur non trovando applicazione, tale obbligo, nell'ipotesi inversa di un esito negativo della migrazione, risulta evidente come la trasparenza e lo scambio di informazioni rappresentino principi che danno contenuto all'obbligo di correttezza e diligenza, qualificabile infatti come "dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra parte, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge" (Cass. S.U., sent. n. 28056/2008).

E', infatti, pacifico in giurisprudenza come, rispetto alla condotta dell'operatore *recipient* che, una volta appreso il rigetto da parte dell'operatore *donating* e conosciuta la causale di scarto, ometta di darne immediata informazione all'utente, sia autonomamente configurabile l'ipotesi della violazione dell'articolo 4 della delibera Agcom n. 179/03/CSP, laddove si afferma che l'operatore deve informare gli utenti delle decisioni che li riguardano e delle loro motivazioni.

Pertanto, rispetto alla fattispecie in esame, sebbene dalle schermate allegate da Tiscali si evince che la portabilità non avrebbe potuto andare avanti per impossibilità tecniche per cause ad essa non imputabili, la detta società non ha comunque dato prova di essersi spesa per fornire all'utente la dovuta comunicazione delle ragioni bloccanti la procedura. La società Tiscali, infatti, avrebbe dovuto chiarire le ragioni di utilizzo delle causali di scarto ad essa note, non limitandosi ad invocare sic et simpliciter la responsabilità di un terzo operatore, e deve pertanto essere ritenuta responsabile del mancato perfezionamento della migrazione.

Per tutte le suesposte ragioni, si ritiene che Vodafone sia responsabile della omessa portabilità ed è pertanto tenuta alla corresponsione in favore dell'utente dell'indennizzo previsto ex art. 6, comma 2, e, di conseguenza, ex art. 5, comma 2, della Del. 73/07/CONS in combinato disposto con l'art. 12, comma 2, stessa delibera, per la irregolare erogazione del servizio, dal 31/1/2013 alla data della presentazione dell'UG, vale a dire al 08/07/2014.

Tiscali, dal canto suo, è da ritenersi corresponsabile della omessa portabilità, per le ragioni parimenti chiarite, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della Del. 73/07/CONS, in

combinato disposto con l'art. 12, comma 2, stessa delibera, dal 31/1/2013 al 08/07/2014. Detto *dies a quem* trova giustificazione secondo l'adito Corecom, alla luce della mancata allegazione di reclami alcuni da parte dell'utente che possano dare contezza dell'effettiva durata e portata del disagio patito.

Tutto ciò premesso, ribadita la corresponsabilità dei due operatori convenuti in ordine alla mancata portabilità e valutato il diverso peso che le conseguenze del mancato operato di ciascuno ha cagionato in capo all'odierno istante, si ritiene equo assegnare nella misura del 70% la specifica responsabilità nei confronti di Vodafone e del restante 30% nei confronti di Tiscali. Pertanto, considerata la durata del disservizio protrattosi, per le ricostruzioni già elaborate, dal 31/1/2013 al 08/07/2014, per un totale di 523 giorni, ai sensi degli artt. 6, comma 2, 5, comma 2, della Del. 73/07/CONS in combinato disposto con l'art. 12, comma 2, stessa delibera, l'importo complessivo oggetto di indennizzo, pari ad € 2.615,00, sarà così ripartito:

- € 1.830,50 a carico di Vodafone;
- € 784,50 a carico di Tiscali.

Non accoglibile, invece, la richiesta di indennizzo di cui alla lettera sub *iii*) giacchè la stessa, per come formulata dall'istante, si fonda su profili risarcitori che, come noto, ai sensi dell'art. 19, comma 4, della Del. 173/07/CONS, esulano dai poteri riconosciuti dal legislatore all'adito Corecom che può pronunciarsi esclusivamente in termini di – ipotetica - condanna dell'operatore al rimborso di somme risultate non dovute o al pagamento di indennizzi se e in quanto previsti in base alla regolamentazione di riferimento.

Per quanto concerne le spese di procedura, appare equo liquidare in favore della parte istante, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del Regolamento adottato con delibera n. 173/07/CONS e delle tabelle diffuse dall'AGCOM in materia di rimborsi, l'importo complessivo di euro 100,00 (*cento/00*) tenuto conto del comportamento complessivamente tenuto dalle parti relativamente alla partecipazione al procedimento.

UDITA la relazione del Responsabile del Procedimento, svolta su proposta del Presidente;

DELIBERA

Articolo 1

1. Il Corecom Abruzzo accoglie parzialmente l'istanza presentata dall'xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nei confronti delle società Vodafone Omnitel B.V.-TeleTu e Tiscali Italia S.p.A.;

2. La società Vodafone Omnitel B.V.-TeleTu è tenuta a pagare in favore dell'istante, oltre alla somma di euro 50,00 (*cinquanta/00*) per le spese di procedura, i seguenti importi, maggiorati degli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza:

- i. euro 1.830,50 (*milleottocentotrenta/50*) a titolo di indennizzo per la omessa portabilità (euro 5,00 per 523 giorni);
3. La società Tiscali Italia S.p.A. è tenuta a pagare in favore dell'istante, oltre alla somma di euro 50,00 (*cinquanta /00*) per le spese di procedura, i seguenti importi, maggiorati degli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza:
 - ii. euro € 784,50 (*settecentoottantaquattro/50*) a titolo di indennizzo per la mancata portabilità (euro 5,00 per 523 giorni);
4. Le società Vodafone Omnitel B.V.-TeleTu e Tiscali Italia S.p.A. sono tenute, altresì, a comunicare a questo Corecom l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.
5. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259.
6. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.
7. Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sui siti *web* del Corecom Abruzzo e dell'Autorità (www.agcom.it).

L'Aquila, 5/5/2015

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Filippo Iucci

IL RELATORE
F.to Dott.ssa Annalisa Ianni

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL DIRIGENTE
F.to Dott.ssa Michela Leacche

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. e i.